

DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019

17/2019/R/EEL

**APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL REDISPATCHING E COUNTERTRADING
PER LA REGIONE (CCR) GREECE - ITALY, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222
(CACM)**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1049^a riunione del 22 gennaio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016), recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 434/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2018/R/eel);
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators' Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione

- appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Greece - Italy TSOs proposal for Coordinated Redispatching and Countertrading methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*" di marzo 2018 (di seguito: Proposta di GRIT CTRD) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 19 marzo 2018, prot. Autorità 9922 del 21 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2018);
 - il documento GIERRF "*Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory authorities of the Greece-Italy TSOs proposal for Coordinated Redispatching and Countertrading methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*" del 31 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD);
 - il documento "*Greece - Italy TSOs proposal for Coordinated Redispatching and Countertrading methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*" di novembre 2018 (di seguito: Proposta di GRIT CTRD emendata) inviato da Terna con la comunicazione del 15 novembre 2018, prot. Autorità 32478 del 16 novembre 2018 (di seguito: comunicazione 15 novembre 2018);
 - la comunicazione "*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*" dell'11 gennaio 2019, prot. Autorità 988 del 14 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione GIERRF).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 35(1) del Regolamento CACM prevede che, entro 16 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il coordinamento delle attività di *redispatching* e *countertrading* con riferimento alle congestioni legate ai flussi occorrenti sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CTRD); detta proposta deve essere coerente con i requisiti previsti dall'Articolo 35 del regolamento stesso;
- il *countertrading* prevede la modifica dei flussi fra le zone d'offerta tramite una modifica della posizione netta delle zone coinvolte: la metodologia non identifica specifiche risorse nodali, ma lascia a ciascun TSO l'attivazione delle risorse ritenute più opportune sulla base delle regole nazionali;
- il *redispatching* prevede l'attivazione di specifiche risorse nodali per la risoluzione delle congestioni; esso si distingue in:

- *internal redispatching* quando risorse interne alla rete di ciascun TSO sono attivate per risolvere congestioni interne alla rete stessa; in questo caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
- *external redispatching* quando un TSO richiede l'attivazione di risorse sulla rete di un altro TSO per risolvere congestioni interne alla propria rete; in questo caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
- *cross border redispatching* quando sono attivate risorse a salire sulla rete di un TSO e risorse a scendere sulla rete di un altro TSO; in questo caso si ha una modifica della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
- l'articolo 9(7) lettera c) del Regolamento CACM prevede che le proposte di CTRD siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di GRIT CTRD è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 19 marzo 2018;
- la Proposta di GRIT CTRD prevede:
 - di inserire nell'area di interesse rilevante ai fini dell'applicazione di *redispatching* e *countertrading* solamente gli elementi di rete che risultano impattati da tali attività;
 - di utilizzare sul confine Italia zona Brindisi – Grecia esclusivamente il *countertrading* in quanto i sistemi elettrici italiano ed ellenico possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro essendo connessi direttamente solo per il tramite di un collegamento in corrente continua;
 - di limitare il *redispatching* alla gestione delle congestioni interne al territorio nazionale (applicazione del solo *internal redispatching*);
 - che i prezzi delle risorse per il *countertrading* siano definiti da ciascun TSO sulla base dei costi effettivi delle risorse da attivare oppure sulla base delle migliori stime al momento disponibili;
 - di attivare *countertrading* e *redispatching* dopo che tutte le azioni correttive prive di costo (ad esempio modifiche topologiche) siano già state implementate;
 - di minimizzare i costi associati a *countertrading* e *redispatching*; a tal proposito i TSO possono delegare l'attivazione dell'*internal redispatching* ad un algoritmo di *Security Constrained Optimal Power Flow* (di seguito: *SCOPF function*), laddove disponibile per la gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale;
 - di consentire l'attivazione di risorse di *countertrading* e *redispatching* rapida e non coordinata fra i TSO qualora le esigenze di sicurezza del sistema elettrico non consentano di utilizzare il processo di coordinamento standard;
 - di implementare la metodologia di *countertrading* e *redispatching* entro 12 mesi dall'approvazione della proposta stessa da parte delle competenti Autorità di regolazione e dallo sviluppo dei necessari sistemi informatici;
- con la deliberazione 434/2018/R/eel l'Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD, approvato con votazione elettronica in sede GIERRF in data 31 luglio 2018, con il quale le Autorità di regolazione della CCR GRIT richiedevano ai TSO della medesima CCR di:
 - definire il processo e le soglie utilizzate per la definizione dell'area di interesse rilevante per il *countertrading* e il *redispatching*;
 - confermare se l'area di interesse per l'*internal redispatching* gestito con una *SCOPF function* coincide con l'intera rete di trasmissione;
 - separare la descrizione del *countertrading* e *redispatching* in quanto trattasi di attività applicate in contesti geografici differenti;
 - chiarire le modalità e i tempi di esecuzione del processo di ottimizzazione coordinata per il *countertrading*;

- indicare se ciascun TSO intende eseguire l'*internal redispatching* per il tramite di una *SCOPF function* (fornendo indicazioni della frequenza di esecuzione di detto algoritmo) oppure per il tramite di opportuni altri criteri (fornendone una opportuna descrizione);
- indicare una stima dell'utilizzo delle attivazioni rapide e non coordinate;
- spiegare come la metodologia di *countertrading* e *redispatching* si relazioni con le analisi di sicurezza previste dagli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL;
- la proposta di GRIT CTRD emendata è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 15 novembre 2018;
- la proposta di GRIT CTRD emendata risulta coerente con gli emendamenti richiesti dalle Autorità di regolazione della CCR GRIT: in particolare i TSO hanno provveduto a:
 - separare le attività di *countertrading* (relative alle azioni correttive impattanti il cavo fra Italia e Grecia) e le attività di *redispatching* (relative alle congestioni interne al territorio nazionale);
 - chiarire come il *redispatching* sia attivato esclusivamente da Terna in modo indipendente dal TSO greco, al fine di risolvere le congestioni fra le zone interne al territorio nazionale;
 - evidenziare come Terna possa avvalersi di una *SCOPF function* per garantire la sicurezza in tempo reale del sistema elettrico a minimo costo; detta funzione garantisce anche l'attivazione delle risorse di *redispatching*;
 - specificare che, data l'indipendenza fra i sistemi elettrici italiano e ellenico, l'attivazione delle risorse di *countertrading* e *redispatching* all'interno della CCR GRIT non è correlata alle analisi coordinate sulla sicurezza dell'esercizio di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL;
- la data di ricevimento della Proposta di GRIT CTRD emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM, è il 15 novembre 2018; di conseguenza le Autorità di regolazione interessate sono tenute ad adottare una decisione entro il 15 gennaio 2019;
- in data 11 gennaio 2019, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la proposta di GRIT CTRD emendata e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del regolamento CACM;
- l'esito della votazione è stato reso noto alle Autorità di regolazione interessate con la comunicazione GIERRF.

RITENUTO CHE:

- la Proposta di GRIT CTRD emendata descriva efficacemente le modalità di attivazione delle risorse di *countertrading* e *redispatching* per risolvere le congestioni sui confini fra zone d'offerta appartenenti alla CCR GRIT;

- sia pertanto opportuno approvare la Proposta di GRIT CTRD, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF l'11 gennaio 2019 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare il documento Proposta di GRIT CTRD emendata, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di GRIT CTRD emendata ai sensi dell'articolo 9(14) del Regolamento CACM;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini